

51960-18



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione di  
presente provvedimento  
conservare la segretezza  
di altri atti processuali  
e non divulgare  
d. g. n. 10/10/2018  
Dott. Paolo Cuffaro  
D. g. n. 10/10/2018  
D. g. n. 10/10/2018

Composta da

Giorgio Fidelbo	-Presidente-	Sent. n. sez.1608/2018
Anna Criscuolo		UP- 02/10/2018
Emilia Anna Giordano		
Ersilia Calvanese		R.G.N. 21676/2018
Laura Scalia	-Relatore-	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

**BI** , nata a **X** il **X** 1979

avverso la sentenza del 10/01/2018 della Corte di appello di Cagliari, art. 101, SASSARI.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per  
intervenuta prescrizione.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 10 gennaio 2018, ha confermato quella del Tribunale di Nuoro che aveva condannato l'imputata, **BI** , alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 574 e 388, primo e secondo comma, cod. pen.

L'imputata, trasferendosi insieme ai figli in luogo imprecisato e non comunicato al coniuge, al quale erano stati affidati in via congiunta, aveva

sottratto al padre, **CD** , i figli minori ed aveva eluso l'esecuzione di un provvedimento del giudice riguardante l'affidamento dei primi, cedendo in locazione a terzi la casa coniugale a lei assegnata perché l'abitasse con i figli.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre in cassazione nell'interesse dell'imputata il difensore di fiducia che propone tre motivi di annullamento, ciascuno articolato su una pluralità di censure.

2.1. Con il primo motivo si fa valere l'inosservanza e l'erronea applicazione della norma penale in relazione al reato di cui all'art. 574 cod. pen.

L'ascritta fattispecie — integrata da una condotta tale da determinare una sottrazione globale del minore alla responsabilità genitoriale con effettivo impedimento all'esercizio del diritto di visita e della funzione educativa — non sarebbe ricorsa nella specie per avere l'imputata informato il coniuge del proprio trasferimento in Friuli e sollecitato rapporti quotidiani tra lo stesso ed i figli e per avere questi ultimi trascorso le vacanze estive con il padre negli anni 2009 e 2010.

Il trasferimento in Friuli della ricorrente sarebbe stato determinato dalla necessità per la stessa di ricercare un lavoro stabile in ragione del mancato adempimento del coniuge agli obblighi contributivi fissati dal tribunale civile e dalla sua volontà di tutelare le ragioni dei figli.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 388 cod. pen.

La ricorrente, assegnataria di un'abitazione del Comune, prima di trasferirsi a Trieste aveva rilasciato l'immobile alla sorella poiché lo stesso Comune, informato del suo trasferimento, le aveva rappresentato la possibilità del subentro; siffatta condotta non era pertanto sostenuta dalla volontà di eludere il provvedimento giudiziale che aveva assegnato all'imputata la casa in sede di separazione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione che avrebbe inficiato la sentenza in punto di dedotta prescrizione dei reati.

Il reato di cui all'art. 574 cod. pen., permanente, contestato come commesso in data anteriore e prossima al 26 dicembre 2008, nell'impossibilità di individuare una data certa di commissione si sarebbe «perfezionato...quantomeno il 1 dicembre 2008» e consumato alla cessazione della condotta sottrattiva e, quindi, «al più tardi quando il **C**

ha rivisto i figli nell'estate del 2009» nel luglio o ancora nel mese di agosto di quell'anno.

Eguale, quanto al reato di cui all'art. 388, primo e secondo comma, cod. pen., di natura istantanea, individuato il tempo di commissione, in applicazione del principio del *favor rei*, nella data del 1 dicembre 2008, lo stesso doveva ritenersi prescritto.

Anche ove si fosse voluto accedere alla tesi dei giudici di merito qualificando il reato come permanente, lo stesso si sarebbe comunque prescritto il 9 luglio o il 9 agosto 2016, ritenute le date dell'8 gennaio 2009 o, al più tardi, quella del 9 febbraio 2009, quelle di consumazione del primo all'esito dell'intervenuto allontanamento dell'imputata dalla casa familiare.

Il principio di diritto richiamato dalla Corte di appello sul decorso della prescrizione in materia di reati permanenti sarebbe valso solo per il reato di cui all'art. 574 cod. pen. e non per quello di cui all'art. 388, secondo e terzo comma, cod. pen., di natura invece istantanea.

In ogni caso per quello permanente, ovverosia il reato di cui all'art. 574 cit., sarebbe mancata una ulteriore contestazione del P.m. diretta ad attribuire rilievo al successivo, rispetto agli incontri dell'estate, protrarsi della consumazione e la continuazione tra i due reati in tal modo configurabili ne avrebbe consentito la valutazione in termini di unicità ai fini della prescrizione a ciò non ostando l'eventuale ritenuta inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La condotta di uno dei genitori integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen. qualora, contro la volontà dell'altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente di abituale dimora (Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Sailis, Rv. 241637; in termini: Sez. 3, n. 4186 del 19/10/2016, dep. 2017, M.F., Rv. 269069).

1.1. In applicazione dell'indicato principio la Corte di appello ha congruamente devalutato le circostanze in fatto dedotte dalla difesa, e per le quali la moglie avrebbe informato il coniuge del proprio allontanamento, nel contempo sollecitando i figli a tenere un contatto telefonico con il padre che poi non sarebbe intervenuto per indisponibilità del genitore, e, non ultima, l'evidenza che il padre avrebbe trascorso le vacanze estive del 2009 e del

2010 con i figli, nella incapacità delle indicate condizioni a consentire il ripristino del pieno esercizio della potestà genitoriale.

Il reato di cui all'art 574 cod. pen. resta integrato là dove per una scelta unilaterale di un genitore, che si protragga per un rilevante periodo di tempo, si realizzi il travalicamento della linea di demarcazione tra una normale manifestazione dell'esercizio della propria potestà e il comportamento diretto a contrastare l'esercizio dell'altro genitore di condizioni potestative, come tali dettate non nell'interesse esclusivo del loro titolare, ma anche al soddisfacimento di quello della persona incapace.

1.2. Ciò posto il quadro fattuale indicato in ricorso sortisce l'effetto di non dialogare con l'impugnata sentenza che per propri e non contrastati, in modo concludente, percorsi valutativi, raggiunge differenti conclusioni.

1.2.1. La circostanza dedotta dalla difesa e relativa ai contatti telefonici inutilmente tentati con il padre dai figli su sollecitazione della ricorrente resta vicenda inammissibilmente posta perché destinata a tradursi in una non consentita e diretta rilettura del fatto, non mediata da critica alla sentenza impugnata.

La Corte di appello ha ritenuto invero, come già il primo giudice, l'attendibilità della persona offesa, padre dei minori, formando il proprio convincimento sul suo contrario racconto di testimone, relativo invece, e proprio, alla mancanza di contatti anche telefonici con i figli, esito di prova con cui neppure si confronta il ricorso con l'attaccare attendibilità e credibilità del teste e del suo narrato.

1.2.2. Le evidenze, ancora fatte valere in ricorso, successive all'allontanamento dell'imputata con i figli, e per le quali il padre, come riconosciuto dallo stesso, avrebbe trascorso un periodo di vacanza nel 2010 con i minori, riuscendo altresì ad avere con gli stessi un contatto nell'estate del 2009 grazie all'intervento dei legali, vengono scrutinate nell'impugnata sentenza come incapaci di rilevare al fine di escludere il perfezionamento del reato.

Il reato di sottrazione di minori di cui all'art. 574 cod. pen., si perfeziona ove si realizzi la protrazione della situazione antiggiuridica attraverso una condotta attiva diretta a mantenere il controllo sul minore e la possibilità per il reo di porre fine alla situazione antiggiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260157; Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, C., Rv. 239880).

Sull'indicata premessa, con ragionamento che non si espone a censura in questa sede, la Corte di appello di Cagliari esclude rilievo all'indicata evidenza fattuale quanto alla capacità della stessa di segnare una soluzione di continuità della condotta permanente contestata, evidenziando i giudici di appello che dopo l'agosto del 2010 il padre non riuscì più a vedere i figli e non per sua volontà, ma per volontà della moglie.

2. Il secondo motivo di ricorso si lascia anch'esso apprezzare come non fondato.

L'art. 388 cod. pen. là dove contempla l'elusione del provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei minori o di altri incapaci richiede ad integrazione del reato il semplice dolo generico e cioè la coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del giudice, estremo che, si è detto da questa Corte di legittimità nella finalità di circoscrivere il penale rilievo della condotta, resta escluso nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell'interesse del minore (sul primo principio: Sez. 6, n. 16817 del 19/09/1989, Martino, Rv. 182727; sul secondo: Sez. 6, n. 9190 del 28/02/2012, V., Rv. 252296).

Il carattere generico del dolo fa sì che non valga ad escludere lo stesso la concorrente motivazione dedotta dall'imputata di avere rilasciato l'immobile alla propria sorella, in tal modo contravvenendo al provvedimento di assegnazione del giudice civile, per avere fatto affidamento sulla interlocuzione avuta con l'amministrazione pubblica, proprietaria del bene, che l'avrebbe rassicurata sulla possibilità di rilasciare l'appartamento alla propria sorella, risultando assegnatario dello stesso, in origine, il genitore, dante causa delle germane.

Le sorti connesse all'uso dell'immobile, e legate all'assegnazione del bene in applicazione della normativa sugli alloggi residenziali pubblici, non valgono ad escludere la conoscenza delle vicende di stretta derivazione dal giudizio di separazione personale.

Il bene, già casa familiare, era stato assegnato all'imputata in quanto affidataria dei figli minori con conseguente consapevolezza della prima, nel momento in cui rilasciava l'immobile alla sorella per la distinta e parallela vicenda amministrativa, di violare il provvedimento giudiziale adottato in sede di separazione tra coniugi a tutela delle posizioni dei figli minori.

3. Resta il tema della prescrizione.

Il ragionamento seguito in ricorso è manifestamente infondato quanto alla data di accertamento del reato e, da essa, di individuazione di quella di decorso e maturazione della prescrizione.

Entrambi i reati restano correttamente qualificati dalla Corte di appello come permanenti.

3.1. Il delitto di sottrazione di persone incapaci di cui all'art. 574 cod. pen. è reato permanente nella consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità nell'apprezzata sussistenza, ad integrazione del primo, di un'azione iniziale costituita dalla sottrazione del minore e di una successiva protrazione della situazione antigiuridica che l'agente può far cessare perché rientrando nella sua sfera di controllo (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260157; Sez. 3, n. 49579 del 27/10/2015, G., Rv. 265651).

Tanto premesso, la circostanza, dedotta dalla difesa, che i figli hanno trascorso con il padre vacanze estive negli anni 2009 e 2010 resta debitamente valorizzata in sentenza nella sua non idoneità ad interrompere la permanenza, in ragione del complesso e rilevante insieme dei poteri in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale si estrinseca e sui cui non incide, con capacità di ripristino, l'indicata evidenza.

3.2. Il reato di cui al secondo comma dell'art. 388 cod. pen., reato istantaneo che si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto attraverso il quale si elude l'esecuzione del provvedimento del giudice, può atteggiarsi quale reato permanente quando per la condotta elusiva si sia creato uno stato continuativo ed ininterrotto, contrario alle prescrizioni del giudice, che può essere fatto cessare per volontà del reo (Sez. 6, n. 4652 del 23/03/1983, Scarpi, Rv. 159138).

Nel caso di specie, all'inosservanza del provvedimento adottato dal giudice civile in materia di assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori, in seguito all'allontanamento dell'imputata, si è accompagnata una situazione continua di contrasto con le previsioni giudiziali destinata a venir meno con il rientro dell'imputata nell'immobile per una scelta ancora praticabile nella opponibilità a terzi assegnatari o proprietari del bene dell'assegnazione operata in sede di separazione personale dei coniugi.

3.3. Vale allora la regola per entrambi i ritenuti reati che la consumazione, salvo diverso ed espresso accertamento, deve intendersi protratta fino alla sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 33220 del 22/07/2015, M., Rv. 264429) e quindi fino al 17 settembre 2015, con conseguente mancata maturazione, sino ad oggi, della prescrizione.

4

4. Il ricorso è, pertanto, nel suo complesso infondato e come tale va rigettato.

Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02/10/2018


Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



Lorena Fragoneri

CASSAZIONE *net*